



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

“DISPOSIZIONI PER L’ISCRIZIONE E LA GESTIONE DELL’ELENCO DI CUI ALL’ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2001, N. 350, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 NOVEMBRE 2001, N. 409, NONCHÉ SU ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO PER GLI OPERATORI NON FINANZIARI ISCRITTI NELL’ELENCO”

“MODIFICHE ALLE “DISPOSIZIONI PER L’ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL CONTANTE”

RESOCONTO DELLA
CONSULTAZIONE

PREMESSA E NOTA METODOLOGICA

La Banca d'Italia ha adottato “Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco”, per dare attuazione alle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 90/2017 di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio, che modifica il decreto legge n. 350/2001 e il decreto legislativo n. 231/2007.

Alla luce del suddetto quadro normativo, sono state altresì modificate le “Disposizioni per l'attività di gestione del contante”. Gli interventi riguardano principalmente l'avvio dell'attività di gestione del contante (Capitolo I) e la procedura sanzionatoria amministrativa (Capitolo VI).

La tabella dà conto degli esiti della valutazione delle osservazioni, indicando quelle accolte, pienamente o in parte, e quelle non accolte. Nei casi in cui si è ritenuto che le osservazioni pervenute si basassero su una lettura non del tutto corretta dei documenti posti in consultazione o che fosse comunque possibile rispondere alle stesse senza apportare modifiche ai testi normativi, si è provveduto a fornire chiarimenti nella tabella.

La consultazione si è chiusa il 18 febbraio 2019.

RISPONDENTI

- **ABI**
- **Assiv, Assovalori, Federsicurezza, Anvip**
- **Legacoop**
- **Anonimo**

Osservazioni alle “Disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco”

ARTICOLO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (SÌ/NO/in parte/Chiarimento)	COMMENTO
Ambito di applicazione del Provvedimento	E' stato chiesto se le società aventi oggetto sociale diversificato possono continuare a svolgere anche altre attività diverse dalla gestione del contante e da quelle previste dall'art. 134 T.U.L.P.S.	chiarimento	Il Provvedimento non preclude agli operatori lo svolgimento di attività economiche diverse dalla gestione del contante (come oggi già accade), né tantomeno di quelle per le quali non è prevista la licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S.
Ambito di applicazione del Provvedimento	È stato chiesto se le società autorizzate ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S. che svolgono esclusivamente attività di trasporto del contante debbano essere iscritte nell'elenco.	chiarimento	L'art. 8 del decreto legge n. 350/2001 circoscrive ai soli operatori che svolgono professionalmente l'attività di trattamento delle banconote in euro l'obbligo di iscriversi nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia. La sola attività di trasporto non rientra nell'ambito del Provvedimento e, pertanto, potrà continuare a essere svolta pur in assenza di iscrizione nell'elenco.
Procedimento d'iscrizione (artt. 3 e 4)	E' stato rilevato che soggetti già accreditati al Portale del contante potrebbero non essere iscritti nell'elenco, anche in considerazione dell'assenza di meccanismi di iscrizione d'ufficio. E' quindi	chiarimento	L'art. 8 del decreto legge n. 350/2001 prevede che la Banca d'Italia disciplini i requisiti per l'iscrizione nell'elenco, nonché i casi di cancellazione e decadenza. La Banca, quindi, è tenuta a verificare il possesso dei requisiti ai fini dell'iscrizione tramite un'istruttoria caso per caso. Non potevano essere previsti meccanismi d'iscrizione d'ufficio

	<p>possibile che un soggetto che ha presentato la domanda non ottenga il provvedimento favorevole nei tempi previsti.</p> <p>E' stato proposto, pertanto, di inserire un meccanismo di silenzio assenso.</p>		<p>per i soggetti già attivi nel comparto; è invece necessario garantire che tutti gli operatori, presenti e futuri, svolgano l'attività in presenza delle medesime condizioni.</p> <p>Quanto al procedimento di iscrizione, si osserva che il silenzio assenso è istituito di carattere generale, previsto dalla alla legge n. 241/90, per tutti i procedimenti a istanza di parte delle pubbliche amministrazioni e opera a prescindere da previsioni espresse.</p>
<p>Requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali (art. 6)</p>	<p>E' stato osservato che il Provvedimento, di fatto, estende a tutti i membri del C.d.A., al direttore generale e al direttore tecnico (se presenti) tutti i requisiti previsti dall'art. 134 T.U.L.P.S., che invece sarebbero limitati solo al titolare di licenza.</p>	<p>chiarimento</p>	<p>Il quadro delle vigenti norme in materia Pubblica Sicurezza richiede i requisiti di onorabilità non soltanto al titolare di licenza ma anche ai membri del C.d.A. nonché all'istitutore, al direttore generale e al direttore tecnico.</p> <p>L'art. 134, comma 4, del T.U.L.P.S. demanda al Regolamento di esecuzione l'individuazione degli altri soggetti, diversi dal titolare della licenza, compresi l'istitutore o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione e gestione, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti di cui all'art. 11 (tra i quali, la mancata applicazione di una misura di sicurezza personale, l'assenza di una dichiarazione di delinquente abituale, professionale o per tendenza, la buona condotta), nonché quelli previsti dalla legislazione antimafia.</p> <p>Il Regolamento di esecuzione (artt. 257 e 257-quater) prevede ulteriori requisiti di onorabilità per i medesimi soggetti (mancato esercizio dell'azione penale per uno dei reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., l'assenza di una proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione), che vengono estesi anche ai soci.</p> <p>Anche l'allegato A, lett. a) comma 2 del D.M. n. 269/2010 (recante la disciplina dei requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza), nel richiamare i requisiti soggettivi fissati dal T.U.L.P.S. e dal Regolamento di esecuzione, precisa che essi devono essere posseduti dal titolare della licenza, da ciascuno dei componenti del C.d.A. o soci accomandatari, dall'istitutore e dal direttore tecnico.</p> <p>Nello stesso senso si esprime, infine, la Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/4935.10089.D(1)REG.</p>

Requisiti di professionalità degli esponenti aziendali (art. 6)	In considerazione delle esigenze delle società con oggetto diversificato e delle peculiarità delle società non lucrative, è stato chiesto di limitare i requisiti di professionalità al titolare della licenza ovvero ai consiglieri delegati alla gestione del contante.	SI	<p>L'articolo 6, comma 2, è stato modificato, limitando i requisiti di professionalità (oltre che al direttore generale e al direttore tecnico) ai componenti dell'organo di gestione con deleghe al trattamento del contante.</p> <p>La modifica – che recepisce le esigenze degli operatori – è stata apportata sulla base della considerazione che la professionalità è legata essenzialmente a ruoli operativi e, dunque, all'area di attività che i singoli amministratori in concreto gestiscono.</p>
Requisiti di professionalità degli esponenti aziendali (art. 6, all. 2)	E' stato chiesto di modificare il Provvedimento, prevedendo che - ai fini della maturazione dei requisiti di professionalità - siano considerati anche titoli equipollenti alle esperienze professionali, citando peraltro, oltre ai titoli di studio superiori, anche lo svolgimento di attività con funzioni di quadro in aziende del settore.	NO	<p>La scelta di confermare la previsione deriva dalla necessità di affidare la gestione dell'attività di trattamento delle banconote a soggetti dotati di competenze effettivamente acquisite, in virtù della delicatezza dei compiti svolti dagli operatori. La portata dell'obbligo è comunque ridimensionata, stante la limitazione del possesso dei requisiti di professionalità ai soli consiglieri con deleghe al trattamento del contante (cfr. commento precedente).</p> <p>Il Provvedimento, comunque, stabilisce termini di breve durata per la maturazione dei requisiti di professionalità e differisce l'entrata in vigore della previsione per gli operatori già attivi nel comparto al fine di consentire la maturazione dei requisiti ai soggetti in carica che ne siano al momento sprovvisti.</p>
Requisiti di onorabilità per altri profili aziendali (art. 7)	È stato chiesto di prevedere espressamente che gli altri profili aziendali possano autocertificare il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Provvedimento, similmente a quanto previsto per l'organo di gestione e di controllo monocratici.	chiarimento	<p>La possibilità di accertare mediante autodichiarazione il possesso dei requisiti di onorabilità ha carattere eccezionale ed è accordata per necessità ai soli organi monocratici.</p> <p>Di regola, la verifica deve essere condotta dall'organo di gestione, cui è attribuita la responsabilità dell'accertamento del possesso dei predetti requisiti sulla base della documentazione prodotta dall'interessato.</p>
Requisiti di onorabilità per altri profili aziendali (art. 7)	Si richiede che i requisiti di onorabilità siano limitati al solo C.d.A. e al responsabile della funzione anticiclaggio.	in parte	<p>La disposizione è stata modificata tenuto conto che l'onorabilità è presidiata con riferimento alle figure chiave aziendali. I requisiti di onorabilità sono stati mantenuti in capo ai soggetti strategici per il funzionamento dell'impianto</p>

			antiriciclaggio (responsabile antiriciclaggio, responsabile delle SOS e responsabile della funzione di revisione interna), mentre non sono stati estesi alle figure prettamente “operative”.
Requisiti di onorabilità per altri profili aziendali (art. 7)	E' stata rilevata un'eccessiva burocratizzazione nella eventuale nomina, da parte del C.d.A., dei profili aziendali citati nell'articolo. E' stato chiesto, pertanto, che la nomina possa essere fatta anche dal direttore generale, dal direttore tecnico ovvero da un delegato dell'organo di gestione.	chiarimento	Il Provvedimento rimette all'organo di gestione esclusivamente la nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio (art. 15) e delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio (art. 23). Rientra nell'autonomia degli operatori l'individuazione dell'organo (o altro soggetto) competente a nominare le altre figure.
Requisiti di onorabilità dei soci (art. 8) Comunicazioni alla Banca d'Italia (art. 11)	Sono state evidenziate difficoltà nell'accertamento dei requisiti di onorabilità dei soci qualora gli stessi siano holding, soci cooperatori, ovvero fondi di investimento nonché qualora nessun socio detenga la quota del 25%. Inoltre, si chiede un esonero espresso per quelle società, come le non lucrative, nelle quali strutturalmente nessun soggetto posseda il 25% del capitale sociale.	chiarimento	Ai sensi dell'art. 8, l'accertamento dei requisiti di onorabilità dei soci deve essere condotto dall'organo di gestione con riferimento: a) ai soci, se la partecipazione rilevante è detenuta da persone fisiche; b) ai componenti dell'organo di gestione e al direttore generale, se la partecipazione rilevante è detenuta da una società di capitali; c) a tutti i soci, se la partecipazione rilevante è detenuta da una società di persone. Pertanto, in applicazione dei principi richiamati: (i) nel caso di partecipazione rilevante detenuta da una holding, l'accertamento dovrà essere compiuto alla stregua di quanto previsto per le società di capitali o per le società di persone (punti b e c), in dipendenza della forma giuridica della holding; (ii) nel caso di partecipazione rilevante detenuta da un socio cooperatore, l'accertamento dovrà essere compiuto alla stregua di quanto previsto per le persone fisiche (punto a) e/o per le società, in dipendenza della natura del socio; (iii) nel caso di fondo di investimento, l'accertamento dovrà essere compiuto in capo all'organo di gestione e al direttore generale della SGR che l'ha istituito ovvero, in caso di fondo non contrattuale (SICAV e/o SICAF), in capo all'organo di gestione e al direttore generale della SICAV e/o della SICAF.

			<p>In caso di partecipazione indiretta, l'accertamento dei requisiti di onorabilità dovrà estendersi anche al soggetto posto al vertice della catena partecipativa (cfr. art. 8, comma 5).</p> <p>Viceversa, nel caso in cui nessun socio sia titolare di partecipazioni rilevanti (neppure indirettamente) non dovrà essere compiuto alcun accertamento da parte dell'organo di gestione. Non è quindi necessario prevedere generali ipotesi di esclusione.</p>
Decadenza e sospensione dalle cariche (artt. 9 e 10)	E' stato chiesto se gli operatori debbano acquisire dichiarazioni di impegno alle dimissioni da parte dei membri dell'organo di gestione o di controllo ovvero procedere alla modifica degli statuti per disciplinare il caso in cui si verifichi una causa di sospensione o di decadenza.	chiarimento	Rientra nell'autonomia degli operatori individuare le modalità più opportune per assicurare il rispetto degli obblighi previsti dal Provvedimento.
Comunicazioni alla Banca d'Italia (art. 11)	È stato osservato che il Provvedimento non tiene conto delle peculiarità delle diverse forme societarie adottate dagli operatori nello stabilire l'obbligo di comunicazione di taluni eventi attinenti alla variazione della compagine sociale. In particolare, è stato chiesto di esonerare le cooperative dall'obbligo di comunicare le variazioni nella titolarità delle partecipazioni. Inoltre, nel presupposto che i soci siano tenuti a informare l'organo di gestione prima del compimento di atti di disposizione della propria partecipazione, è stato chiesto se sia necessario riformare gli statuti per modificare il regime di circolazione delle partecipazioni o se invece sia	in parte/chiarimento	<p>Il Provvedimento non istituisce in capo ai soci alcun obbligo di preventiva informazione all'organo di gestione sul trasferimento delle partecipazioni; obbligo che, in realtà, discende per talune forme societarie dal codice civile (ad es., art. 2530 c.c. con riferimento al trasferimento delle partecipazioni nelle società cooperative). L'organo di gestione si avvale degli strumenti previsti dalla legge per conoscere gli eventi che attengono alla composizione del capitale sociale e/o comunque al titolare delle partecipazioni sociali (ad es., in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio).</p> <p>Rientra, pertanto, nell'autonomia decisionale degli operatori valutare l'opportunità di imporre o meno specifici obblighi informativi.</p> <p>Ad ogni modo, per non gravare gli operatori di eccessivi oneri di monitoraggio e comunicazione, si modifica l'articolo 11 come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> – si elimina la seconda parte del comma 1, lett. d), inerente all'obbligo di comunicazione delle variazioni del capitale sociale pari o superiori al 10%;

	sufficiente una generica informativa rilasciata ai soci.		– l’inciso contenuto nel comma 2 “dal verificarsi dell’evento oggetto della comunicazione” è sostituito con il seguente “dalla conoscenza dell’evento oggetto della comunicazione”.
Forme di pubblicità dell’iscrizione (art. 12)	E’ stato chiesto di chiarire se l’iscrizione nell’elenco debba essere periodicamente rinnovata e come le banche possano avere notizia di un’eventuale decadenza.	chiarimento	L’iscrizione non ha un’efficacia limitata nel tempo e non è soggetta a periodico rinnovo. L’elenco - tenuto in forma elettronica - sarà pubblicato sul sito internet della Banca d’Italia e verrà aggiornato in relazione alle nuove iscrizioni, cancellazioni e decadenze.
L’organo di controllo (art. 16) La funzione di revisione interna (art. 24)	a) è stato chiesto se l’Organismo di vigilanza ex d.lgs. n. 231/01 possa essere annoverato (oltre ai sindaci e ai revisori) tra gli organi di controllo e possa svolgere le funzioni di vigilanza in materia antiriciclaggio; b) in particolare, viene chiesto se le società munite di OdV, pur in presenza di determinati requisiti dimensionali, siano facoltizzate a non istituire la funzione di revisione interna, evitando così di moltiplicare i controlli.	chiarimento/in parte	a) Va premesso che l’art. 16 del Provvedimento riproduce nella sostanza il contenuto dell’art. 46 del decreto antiriciclaggio, che attribuisce al collegio sindacale/consiglio di sorveglianza/comitato per il controllo sulla gestione l’obbligo di vigilare sull’osservanza della normativa antiriciclaggio, nonché di eseguire specifiche comunicazioni al legale rappresentante e all’Autorità di vigilanza. L’inosservanza degli obblighi di comunicazione è sanzionata dall’art. 59 del decreto antiriciclaggio. Ciò posto, l’OdV è effettivamente annoverabile tra le funzioni di controllo, come peraltro confermato dallo stesso decreto antiriciclaggio nella versione previgente. Nell’articolo 52 era, infatti, previsto espressamente che anche l’OdV - per quanto di competenza - fosse tenuto a vigilare sull’osservanza delle disposizioni antiriciclaggio nonché a effettuare le comunicazioni prescritte. A seguito della riforma del 2017, presumibilmente in un’ottica di semplificazione, il Legislatore ha scelto di attribuire i suddetti compiti esclusivamente al collegio sindacale (e agli altri organi di controllo definiti dall’art. 46); ciò comunque non esclude che la società possa decidere - per motivi di opportunità - che il collegio si avvalga dell’OdV per i controlli di competenza in materia antiriciclaggio. Resta fermo che in tal caso permane in capo al collegio la responsabilità dell’osservanza degli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle relative disposizioni di attuazione. Alla luce delle considerazioni svolte, è stato modificato in

			<p>questo senso il testo dell'art. 16 del Provvedimento, introducendo un secondo comma;</p> <p>b) il provvedimento del 22 giugno 2016 (Disposizioni per l'attività di gestione del contante) già prevede l'obbligo di istituire la funzione di revisione interna per gli operatori di maggiore complessità operativa (cfr. Cap. II, par. 1.4).</p> <p>Ciò posto, possono far parte dell'OdV, laddove istituito, i membri dell'organo di controllo e quelli della funzione di revisione interna.</p> <p>Inoltre, nulla osta a che le funzioni dell'OdV siano attribuite alla revisione interna; in quest'ultimo caso è necessario assicurare l'indipendenza delle due funzioni di controllo, attribuendo chiaramente i rispettivi compiti, garantendo il coordinamento e prevenendo possibili conflitti d'interessi.</p>
Il responsabile della funzione antiriciclaggio (art. 20)	E' stato chiesto di specificare quali siano le attività, nell'ambito di quelle meramente operative, che il responsabile della funzione antiriciclaggio non può esercitare o le specifiche mansioni che non può svolgere.	chiarimento	<p>La funzione non può essere attribuita a personale di aree operative coinvolte nell'attività di trattamento delle banconote, inclusa la gestione dei rapporti con i clienti.</p> <p>Ai sensi dell'art. 26, gli operatori di minori dimensioni e complessità possono conferire l'incarico di responsabile della funzione antiriciclaggio a un componente dell'organo di gestione, purché privo di deleghe operative.</p>
Esternalizzazione della funzione antiriciclaggio (art. 21)	E' stato chiesto di: a) fornire schemi utilizzabili dagli operatori per l'esternalizzazione, così da garantire la piena esclusione di responsabilità del committente; b) chiarire se il soggetto affidatario possa essere una società specializzata oppure se società di servizi maggiormente strutturate possano fungere da <i>outsourcer</i> per le società più piccole; c) precisare se sia possibile esternalizzare la funzione antiriciclaggio nell'ambito dei gruppi societari, consentendo anche che, qualora al responsabile della funzione	chiarimento	<p>a) Secondo i principi generali in materia di esternalizzazione, il committente ha l'obbligo di presidiare i rischi derivanti dalle scelte effettuate e di mantenere la capacità di controllo e la responsabilità sulle attività affidate in <i>outsourcing</i>. Il contenuto del contratto di esternalizzazione, pertanto, dovrà anche in questa sede essere informato ai citati principi. Peraltro, il contenuto del contratto in discorso, dovendo comunque tenere conto delle caratteristiche del soggetto esternalizzante, non può essere oggetto di schemi predefiniti da parte della Banca d'Italia;</p> <p>b) non sussistono ragioni ostative affinché le società di servizi "meno strutturate" conferiscano la funzione antiriciclaggio in <i>outsourcing</i> ad altri operatori "maggiori"; in tal caso, appare ovvio che debbano essere osservati i principi generali in materia di esternalizzazione sopra enunciati e gli obblighi di legge;</p>

	antiriciclaggio sia attribuito anche il ruolo di responsabile delle SOS, quest'ultimo possa svolgere tale compito per il gruppo.		c) l'esternalizzazione della funzione antiriciclaggio a una società appartenente al medesimo gruppo si può senz'altro fare sempre nel rispetto dei principi generali in materia; ragioni di tutela della riservatezza delle informazioni oggetto delle segnalazioni inducono a escludere l'affidamento del ruolo di responsabile delle SOS a un soggetto esterno alla società.
Osservazioni alle “Disposizioni per l’attività di gestione del contante”			
Definizioni	E' stato chiesto di apportare modifiche nella definizione di “gestori del contante”, in particolare a quella di “altri operatori economici che partecipano alla gestione e distribuzione delle banconote al pubblico” al fine di dare tassatività all'elencazione.	NO	La definizione contenuta nel Provvedimento è in linea sia con quella contenuta nell'art. 6 del Regolamento UE 1338/2001, come modificato dal Regolamento UE 44/2009, sia con quella contenuta nell'art. 8 del d.lgs. n. 350/2001, come modificato dall'articolo 97 del decreto-legge n. 1/2012 e dall'art. 8 del d.lgs. n. 90/2017.
Avvio dell’attività (Cap. 1, Par. 2)	E' stato chiesto di specificare che l'obbligo di identificare il “referente per il ricircolo” e di comunicarlo alla Banca d'Italia sia riservato esclusivamente agli “enti segnalanti”. Inoltre, per maggiore chiarezza, viene chiesto di modificare la frase contenuta nel Capitolo 1, paragrafo 2, con la seguente: “ Gli altri gestori del contante prima di iniziare l’attività devono darne preventiva comunicazione alla Banca d’Italia mediante lo schema di cui all’allegato 4.”	chiarimento	Tutti i gestori del contante - siano essi banche, società di servizi iscritte nell'Elenco o altri operatori - sono tenuti a comunicare il nominativo del referente aziendale per il ricircolo del contante ed eventuali avvicendamenti nell'incarico. In particolare, per avviare l'iter di inizio attività e comunicare il nominativo del referente per il ricircolo: - le banche e gli altri enti segnalanti accreditati al Portale del contante devono utilizzare l'Allegato 4; - le società di servizi devono utilizzare il modulo previsto per l'iscrizione nell'elenco (Allegato 6 del Provvedimento sull'elenco).
Avvio dell’attività (Cap. 1, Par. 2)	E' stato chiesto: a) come le banche dovranno gestire i rapporti già in essere con gli operatori che hanno provveduto ad effettuare nei tempi l'iscrizione nell'elenco; b) quali sono le modalità di	chiarimento	a) L'art. 32 del Provvedimento per l'iscrizione e la gestione dell'elenco detta “Disposizioni transitorie” in base alle quali gli operatori già accreditati al Portale del contante potranno continuare a operare per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del Provvedimento, termine entro il quale andrà formalizzata l'istanza d'iscrizione.

	<p>trasmissione alle banche dell'informazione relativa alla cancellazione dall'elenco di un operatore;</p> <p>c) quali sono i tempi di revoca del servizio con un operatore "inadempiente" e quelli di attivazione del servizio con altro fornitore. Inoltre, si chiede di chiarire quali siano gli adempimenti per le banche e le iniziative che la Banca d'Italia intende attuare per trasmettere l'informativa sull'operatore "inadempiente".</p>		<p>Pertanto, nel caso di un rapporto già in essere con un operatore che abbia presentato istanza nei termini e sia stato poi iscritto nell'elenco, le banche non dovranno porre in essere alcuno specifico adempimento;</p> <p>b) l'elenco - tenuto in forma elettronica - sarà pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia e verrà aggiornato in relazione alle nuove iscrizioni o cancellazioni/decadenze;</p> <p>c) il diritto di recesso per le banche è disciplinato nel contratto con cui viene esternalizzata l'attività di trattamento delle banconote. In caso di recesso, le banche avvieranno tempestivamente la procedura per l'esternalizzazione del trattamento del contante ad altro operatore.</p> <p>Per le modalità di conoscenza delle ipotesi di cancellazione o decadenza dall'elenco del singolo operatore, cfr. punto b).</p>
Avvio della procedura sanzionatoria (Cap. VI, Par. 4.1)	<p>E' stato chiesto di chiarire le modalità di calcolo del termine per l'invio delle controdeduzioni e per la richiesta di proroga e/o di eventuale audizione.</p>	chiarimento	<p>Le controdeduzioni vanno trasmesse entro 30 giorni dalla notifica della lettera di contestazione. Entro il medesimo termine, l'operatore può chiedere una proroga per l'invio delle controdeduzioni ovvero richiedere un'audizione. Ai fini del computo dei termini, si applicano le regole generali del codice civile. In particolare, il <i>dies a quo</i> non è computato nel termine, mentre si calcola il <i>dies ad quem</i>. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.</p>
Definizione di ricircolato (Cap. VII, Par. 2)	<p>E' stato chiesto di chiarire le modalità corrette di segnalazione dell'aggregato "ricircolato".</p> <p>In particolare, è stato segnalato un dubbio interpretativo connesso con la definizione contenuta nelle "Disposizioni per l'attività di gestione del contante" (pag. 7) dove è specificato che per "ricircolo" si intende: "la reimmissione in circolazione, ad esempio allo sportello o mediante dispositivi di</p>	chiarimento	<p>Si chiarisce che:</p> <p>a) la definizione di "ricircolo" contenuta a pagina 7 si riferisce in generale all'attività di reimmissione in circolazione delle banconote;</p> <p>b) per quanto riguarda le segnalazioni statistiche, il Provvedimento dà indicazioni per la fornitura alla Banca d'Italia dei dati utili per l'attività di monitoraggio. A tal fine, è necessario rilevare il risultato delle lavorazioni delle apparecchiature <i>compliant</i> che il gestore del contante utilizza ai fini dell'alimentazione degli ATM. Quanto riportato nel paragrafo 2.2 va inteso, quindi, nel senso che le banche possono non segnalare le apparecchiature che sono in via</p>

	<p>distribuzione automatica, delle banconote che i gestori del contante hanno ricevuto dal pubblico o da un altro soggetto che opera con il contante” e quella contenuta nel capitolo VII delle medesime Disposizioni.</p> <p>In tale capitolo al par. 2.2 (Dati di Sistema) si precisa che: “sono escluse dagli obblighi di segnalazione le apparecchiature utilizzate per trattare banconote che sono distribuite esclusivamente in operazioni di sportello da personale addestrato”.</p> <p>Al successivo par. 2.3 (Dati operativi) non ritrovandosi un’esclusione analoga a quella di cui al par. 2.2 sorge il dubbio che nell’aggregato sul ricircolato debba essere compreso il “flusso del ricircolato” allo sportello.</p> <p>Si chiede, pertanto, una precisazione al paragrafo 2.3 che escluda dal dato del “ricircolato” le banconote reimmesse allo sportello.</p>		<p>esclusiva utilizzate per trattare banconote che sono distribuite esclusivamente allo sportello da personale addestrato. L’esclusione dalla segnalazione dei dati di sistema di tali apparecchiature comporta anche l’esclusione dalla segnalazione dei dati operativi delle informazioni relative al processato, ricircolato e logoro delle stesse.</p> <p>In sintesi, la Banca d’Italia è interessata a ricevere dati sul numero delle banconote lavorate con le apparecchiature <i>compliant</i> segnalate e reimmesse in circolazione.</p> <p>Conseguentemente il Provvedimento verrà integrato nel punto 2.3 precisando che s’intendono per dati operativi le informazioni sul numero di banconote (dati di flusso) trattate nel periodo di riferimento della segnalazione (semestre) dalle apparecchiature di autenticazione e selezione segnalate nei dati di sistema.</p>
--	--	--	---